

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 270



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
19 settembre 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
PARERI		
Commissione europea		
2013/C 270/01	Parere della Commissione, del 18 settembre 2013, su tre progetti di regolamento della Banca centrale europea nel settore delle statistiche monetarie e finanziarie	1
IV <i>Informazioni</i>		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione europea		
2013/C 270/02	Tassi di cambio dell'euro	3
Corte dei conti		
2013/C 270/03	Relazione speciale n. 6/2013 «Misure per la diversificazione dell'economia rurale: gli Stati membri e la Commissione hanno conseguito un rapporto costi-benefici ottimale?»	4

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Segretariato EFTA

2013/C 270/04	Pubblicazione della notifica di aggiudicazione diretta del consiglio della Contea di Oppland ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio	5
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2013/C 270/05	Sentenza della Corte, del 25 marzo 2013, nella causa E-10/12 — Yngvi Hardarson contro Askar Capital hf. (Direttiva 91/533/CEE — Obbligo di informare i lavoratori — Modifiche a un contratto scritto di lavoro — Effetto della mancata notifica di modifiche)	7
2013/C 270/06	Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata da Skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, in data 13 marzo 2013, in relazione alla causa Fred Olsen e altri contro Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Causa E-3/13)	8
2013/C 270/07	Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 16 aprile 2013 in relazione alla causa Creditinfo Lánstraust hf. contro Registers Iceland e lo Stato islandese (Causa E-7/13)	9
2013/C 270/08	Sentenza della Corte, dell'11 dicembre 2012, nella causa E-1/12 — Den norske Forleggerforening contro Autorità di vigilanza EFTA [Ricorso di annullamento di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA — Aiuto di Stato — Presunto aiuto concesso alla Nasjonal digital læringsarena (NDLA) — Decisione di non avviare un procedimento d'indagine formale — Nozione di attività economica — Nozione di dubbio — Obbligo di motivazione]	10

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2013/C 270/09	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	11
2013/C 270/10	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	12



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2013

su tre progetti di regolamento della Banca centrale europea nel settore delle statistiche monetarie e finanziarie

(2013/C 270/01)

1. Introduzione

- 1.1. Il 30 luglio 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha chiesto alla Commissione di esprimere un parere su tre progetti di regolamento della BCE nel settore delle statistiche monetarie e finanziarie. Il primo è un progetto di regolamento che, una volta adottato, costituirà una rifusione del regolamento (CE) n. 958/2007 della BCE relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento. Il secondo è un progetto di regolamento che, una volta adottato, costituirà una rifusione del regolamento (CE) n. 24/2009 della BCE riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. Il terzo è un progetto di regolamento che, una volta adottato, costituirà una rifusione del regolamento (CE) n. 1027/2006 della BCE sugli obblighi di segnalazione statistica degli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie.
- 1.2. La Commissione accoglie con favore tale richiesta e prende atto che la BCE adempie in tal modo all'obbligo, che le incombe in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE, di consultare la Commissione sui progetti di regolamento della BCE qualora esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche, al fine di garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione della BCE e della Commissione. Una fattiva collaborazione tra la BCE e la Commissione è proficua per entrambe le istituzioni, oltre che per gli utenti e per i rispondenti, in quanto rende più efficiente la produzione di statistiche europee. La Commissione nota con soddisfazione inoltre che in tali regolamenti è fatto esplicito riferimento al suo parere.

2. Osservazioni specifiche

- 2.1. La Commissione constata con soddisfazione che tali regolamenti permetteranno di fornire informazioni più dettagliate in settori specifici delle statistiche monetarie e finanziarie. Nel contempo la Commissione ritiene che, pur soddisfacendo le esigenze degli utenti, occorra compiere ogni sforzo per limitare l'onere di risposta nel contesto di tali regolamenti. Allorché sia messo in atto un sistema di deroghe basato su soglie quantitative, potrebbe essere previsto un meccanismo di riesame al fine di trarre beneficio dall'esperienza acquisita in vista di futuri regolamenti.
- 2.2. I progetti di regolamento sembrano seguire approcci leggermente discordanti per quanto riguarda le disposizioni in tema di segnalazione, in particolare la «prima segnalazione», e di entrata in vigore e decorrenza di efficacia nelle disposizioni finali. Tali elementi, così come quelli relativi all'abrogazione dei regolamenti in vigore, dovrebbero essere coerenti, in modo da garantire la completezza dei dati richiesti.

- 2.3. Per tutti e tre i progetti di regolamento, i visti all'inizio del preambolo dovrebbero essere conformi alla prassi convenuta a livello interistituzionale e limitarsi pertanto a indicare la base giuridica (vale a dire le disposizioni che conferiscono effettivamente all'istituzione la competenza a adottare l'atto previsto) e, se del caso, contenere riferimenti alla proposta, alla procedura e ai pareri. Per quanto riguarda la base giuridica, dopo un riferimento generale al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovrebbe quindi essere fatto riferimento soltanto all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98. Né l'articolo 5 dello statuto del SEBC e della BCE, né l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, né il regolamento (UE) n. 1011/2012, né il regolamento (UE) n. 549/2013, né la direttiva 2011/61/UE possono essere considerati basi giuridiche per i progetti di regolamento in parola. Nel caso sia ritenuto utile ai fini di una corretta comprensione dell'articolato del progetto di regolamento, il riferimento a queste altre disposizioni e strumenti può essere inserito nei considerando.
- 2.4. Inoltre, la Commissione ha intenzione di presentare il mese prossimo una proposta di regolamento diretto a definire un quadro europeo per i fondi comuni monetari (FCM). La proposta conterrà diverse modifiche alla definizione di tali fondi e alle modalità con cui questi possono operare in Europa. Al fine di evitare incoerenze, la Commissione raccomanda che la BCE inserisca nei suoi regolamenti una clausola di riesame ai sensi della quale potrà rivedere la definizione e i criteri degli FCM sulla base del regolamento ad essi relativo, una volta che questo sarà stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'adeguamento dei regolamenti della BCE dovrebbe coincidere con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sugli FCM.
- 2.5. Dovrebbe essere nuovamente verificata la coerenza con il SEC 2010 della parte «Definizioni dei settori» dell'allegato II dei rispettivi progetti di regolamento. Ad esempio, per quanto riguarda il progetto di regolamento sugli obblighi di segnalazione statistica degli uffici dei conti correnti postali, nella parte relativa ai fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari andrebbe fatto riferimento al punto 2.82 del SEC 2010 e la formulazione di tale punto 2.82 dovrebbe essere utilizzata nella definizione dei fondi di investimento diversi dagli FCM. Un altro esempio è quello delle tavole 1 e 3 del progetto di regolamento sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento: poiché in esse è stata utilizzata la vecchia classificazione dei settori, è necessario modificare le tavole.

3. Conclusioni

- 3.1. In generale la Commissione considera favorevolmente i progetti di regolamento nella misura in cui contribuiscono a rendere più efficiente la collaborazione tra il sistema statistico europeo (SSE) e il sistema europeo di banche centrali (SEBC) nella definizione dei soggetti segnalanti e nella promozione di statistiche di elevata qualità coerenti a livello europeo. La Commissione è tuttavia del parere che le questioni sopra menzionate debbano essere prese in considerazione.
- 3.2. La Commissione desidera inoltre ribadire l'importanza di un solido processo di classificazione delle unità in questo settore, nel pieno rispetto dei principi statistici.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2013

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 settembre 2013

(2013/C 270/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3352	AUD	dollari australiani	1,4281
JPY	yen giapponesi	132,18	CAD	dollari canadesi	1,3762
DKK	corone danesi	7,4579	HKD	dollari di Hong Kong	10,3530
GBP	sterline inglesi	0,83580	NZD	dollari neozelandesi	1,6242
SEK	corone svedesi	8,6263	SGD	dollari di Singapore	1,6805
CHF	franchi svizzeri	1,2370	KRW	won sudcoreani	1 443,31
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,1304
NOK	corone norvegesi	7,8915	CNY	renminbi Yuan cinese	8,1730
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6078
CZK	corone ceche	25,813	IDR	rupia indonesiana	14 803,24
HUF	fiorini ungheresi	298,47	MYR	ringgit malese	4,3186
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	57,946
LVL	lats lettone	0,7026	RUB	rublo russo	43,1380
PLN	zloty polacchi	4,2328	THB	baht thailandese	42,272
RON	leu rumeni	4,4715	BRL	real brasiliano	3,0067
TRY	lire turche	2,6704	MXN	peso messicano	17,2742
			INR	rupia indiana	84,7180

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 6/2013 «Misure per la diversificazione dell'economia rurale: gli Stati membri e la Commissione hanno conseguito un rapporto costi-benefici ottimale?»

(2013/C 270/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 6/2013 «Misure per la diversificazione dell'economia rurale: gli Stati membri e la Commissione hanno conseguito un rapporto costi-benefici ottimale?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors
Unit 'Audit: Production of Reports'
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

SEGRETARIATO EFTA

Pubblicazione della notifica di aggiudicazione diretta del consiglio della Contea di Oppland ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio

(2013/C 270/04)

1. Nome e indirizzo dell'autorità competente:

Oppland Fylkeskommune
Opplandstrafikk
Kirkegt. 76
Postboks 988
2626 Lillehammer
NORWAY

2. Tipo di aggiudicazione previsto:

Gara d'appalto aperta.

3. Servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione:

Trasporto di passeggeri con autovetture di piccole, medie e grandi dimensioni (fino a 16 posti) nella contea di Oppland, concernente il trasporto di scolari, il trasporto prenotato e il trasporto accessibile alle persone disabili.

1. Nome e indirizzo dell'autorità competente:

Oppland Fylkeskommune
Opplandstrafikk
Kirkegt. 76
Postboks 988
2626 Lillehammer
NORWAY

2. Tipo di aggiudicazione previsto:

Proroga del contratto aggiudicato direttamente che può essere escluso dalla concorrenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione:

Trasporto di passeggeri locale o regionale con autobus, principalmente nei comuni di Ringebu, Sør-Fron e Nord-Fron, in aggiunta alle tratte Vinstra-Lillehammer, Skåbu-Lillehammer e Vinstra-Otta.

1. Nome e indirizzo dell'autorità competente:

Oppland Fylkeskommune
Opplandstrafikk
Kirkegt. 76
Postboks 988
2626 Lillehammer
NORWAY

2. Tipo di aggiudicazione previsto:

Proroga del contratto aggiudicato direttamente che può essere escluso dalla concorrenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione:

Trasporto di passeggeri locale o regionale con autobus, principalmente nel comune di Nordre Land e sulla tratta Dokka-Lillehammer.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 25 marzo 2013

nella causa E-10/12

Yngvi Hardarson contro Askar Capital hf.

(Direttiva 91/533/CEE — Obbligo di informare i lavoratori — Modifiche a un contratto scritto di lavoro — Effetto della mancata notifica di modifiche)

(2013/C 270/05)

Nella causa E-10/12 Yngvi Hardarson contro Askar Capital hf. — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, dal *Héraðsdómur Reykjavíkur* (tribunale distrettuale di Reykjavik), riguardo all'interpretazione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha pronunciato in data 25 marzo 2013 la sentenza, il cui dispositivo così recita:

la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro deve essere interpretata nel senso che essa non richiede che l'indennizzo di un lavoratore sia accertato sulla base di un contratto di lavoro scritto se il lavoratore non ha ricevuto, entro i termini di cui all'articolo 5 della suddetta direttiva, un documento scritto relativo alle modifiche temporanee o definitive di elementi essenziali del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro tra le parti. Lo stesso dicasi in caso di procedura fallimentare ovvero di una divisione comparabile di una società a responsabilità limitata.

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata da Skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, in data 13 marzo 2013, in relazione alla causa Fred Olsen e altri contro Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter

(Causa E-3/13)

(2013/C 270/06)

Con lettera del 13 marzo 2013, Skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter (la commissione di ricorso dell'ufficio tributario centrale per le imprese di grandi dimensioni) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo in relazione alla causa Fred Olsen e altri contro Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter, pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 marzo 2013 e riguardante le seguenti questioni:

- 1) L'istituto giuridico del trust rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento sancita dall'articolo 31 dell'accordo SEE? Domanda supplementare: in caso affermativo, chi ne detiene i diritti in forza delle disposizioni dell'accordo SEE?
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima domanda principale: il trust soddisfa il requisito di attività economica di cui all'articolo 31 dell'accordo SEE?
- 3) In caso di risposta negativa alla prima domanda principale: il trust rientra nel campo di applicazione del diritto alla libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 40 dell'accordo SEE?
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla terza domanda principale: le norme norvegesi sulle società estere controllate (SEC) prevedono una o più restrizioni alla libertà di stabilimento o al diritto alla libera circolazione dei capitali?
- 5) In caso di risposta affermativa alla quarta domanda principale: la restrizione è proporzionata e si può ritenere che essa sia giustificata da interessi pubblici prevalenti?

Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 16 aprile 2013 in relazione alla causa Creditinfo Lánstraust hf. contro Registers Iceland e lo Stato islandese

(Causa E-7/13)

(2013/C 270/07)

Con lettera del 16 aprile 2013 da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunale distrettuale di Reykjavík), protocollata presso la cancelleria della Corte il 29 aprile 2013, è stata presentata alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo in relazione alla causa Creditinfo Lánstraust hf. contro Registers Iceland e lo Stato islandese in merito ai seguenti quesiti:

- 1) È compatibile con il diritto SEE e, in particolare, con l'articolo 6 della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico [cfr. la decisione del Comitato misto SEE n. 105/2005, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE], l'applicazione di una tassa per ogni richiesta meccanica di informazione contenuta nel registro se, al momento della determinazione della tariffa, non è disponibile nessun calcolo del «totale entrate» e dei «costi», ai sensi dell'articolo 6 della direttiva?
- 2) Vi è compatibilità con l'articolo 6 della direttiva se, nella determinazione dei «costi» di cui al medesimo articolo 6 della direttiva, non si tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) redditi percepiti dallo Stato per la raccolta di documenti, sotto forma di tariffe versate da persone e imprese per la registrazione di contratti nei registri degli atti giuridici, e
 - b) redditi percepiti dallo Stato per la raccolta di documenti, sotto forma di tasse prelevate a titolo di imposta di bollo sugli atti giuridici registrati nel momento in cui persone e imprese ne richiedono la registrazione nei registri degli atti giuridici?
- 3) Vi è compatibilità con l'articolo 6 della direttiva se, nella determinazione dei «costi» di cui all'articolo 6 della direttiva, si tiene conto dei costi sostenuti da un ente pubblico relativi alla raccolta dei documenti che esso è giuridicamente tenuto a raccogliere, indipendentemente dal fatto che persone o imprese facciano richiesta di riutilizzo di questi ultimi?
- 4) Vi è compatibilità con l'articolo 6 della direttiva se, nella determinazione dei «costi» ai sensi di detto articolo, il legislatore stabilisce l'importo della tariffa nella legislazione senza che nessun importo particolare sia oggetto di esame approfondito?
- 5) Vi sarebbe compatibilità con l'articolo 6 della direttiva se, nella determinazione dei «costi» ai sensi della direttiva, si tenesse debitamente conto di un obbligo generale previsto dalla legislazione nazionale che imponesse agli organismi pubblici di autofinanziarsi?
- 6) In caso di risposta affermativa al quesito n. 5, quali sono nello specifico le implicazioni e quali elementi di costo delle operazioni del settore pubblico possono essere presi in considerazione in questo contesto?

SENTENZA DELLA CORTE**dell'11 dicembre 2012****nella causa E-1/12****Den norske Forleggerforening contro Autorità di vigilanza EFTA**

[Ricorso di annullamento di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA — Aiuto di Stato — Presunto aiuto concesso alla Nasjonal digital læringsarena (NDLA) — Decisione di non avviare un procedimento d'indagine formale — Nozione di attività economica — Nozione di dubbio — Obbligo di motivazione]

(2013/C 270/08)

Nella causa E-1/12, Den norske Forleggerforening contro Autorità di vigilanza EFTA — ISTANZA di annullamento della decisione n. 311/11/COL, del 12 ottobre 2011, relativa ad un presunto aiuto concesso alla Nasjonal digital læringsarena — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, si è pronunciata l'11 dicembre 2012 con sentenza il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

- 1) annulla la decisione n. 311/11/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 12 ottobre 2011, relativa ad un presunto aiuto concesso alla Nasjonal digital læringsarena;
 - 2) condanna l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2013/C 270/09)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto sopra, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium ⁽²⁾ in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio (GU L 119 del 14.5.2009, pag. 1)	15.5.2014

⁽¹⁾ Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2013/C 270/10)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto sopra, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium ⁽²⁾ in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella che segue.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 1)	14.5.2014

⁽¹⁾ Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT